

**PATTO DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA – DIPARTIMENTO WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA' E LAV (LEGA ANTI VIVISEZIONE – SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CANILE E GATTILE DEL COMUNE DI BOLOGNA – SMARTCIG: Z993C310CF**

TRA

Il Settore Salute Benessere e Autonomia della Persona - U.I. Salute e Tutela Ambientale - del Comune di Bologna, di seguito denominato "Comune", avente sede in Bologna, Piazza Liber Paradisus 6, cod. fiscale n. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Marialuisa Grech, Direttrice del Settore, delegata con atto sindacale PG. N. 506975/2023 ad oggetto "attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali", domiciliata per la carica in P.zza L. Paradisus n. 6

E

LAV Lega Anti Vivisezione, sede territoriale di Bologna, cod. fiscale n° 80426840585, via Maestri del Lavoro 4, 40138 Bologna, rappresentata dalla Sig.ra Annalisa Amadori, nella sua qualità di Responsabile sede territoriale di Bologna, di seguito denominata "Proponente"

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio lo Statuto Comunale all'art. 4 bis prevede che il Comune, in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attua il metodo dell'amministrazione condivisa e ne disciplina con apposito regolamento soggetti, processi e forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei processi della programmazione e della progettazione gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative, le Case di Quartiere e tutti gli altri soggetti civici formali e informali che non perseguono scopo di lucro e attivare connessioni tra questi e le risorse attive sul territorio per la costruzione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell'Amministrazione e di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che il Comune di Bologna ha pertanto approvato con P.G. n. 769201/2022 il "*Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale*", di seguito denominato Regolamento, che determina criteri e procedure per la concessione di forme di sostegno ai progetti di amministrazione condivisa;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'Area Quartieri - U.O. Amministrazione Condivisa, Terzo Settore e Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i soggetti civici e i Quartieri, in particolare con gli Uffici Reti e Lavoro di Comunità, e gli altri uffici comunali per l'applicazione del Regolamento e per

pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come risultato di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in fase di progettazione condivisa, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- che la proposta di collaborazione presentata da LAV Lega Anti Vivisezione, P.G. n° 296889/2023 è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti ulteriori elementi utili alla realizzazione del progetto;
- che la proposta risponde ai criteri generali di valutazione dell'art.12 del Regolamento;
- che l'attività oggetto della proposta di collaborazione presentata viene svolta dal Proponente, con risultati positivi a favore della cittadinanza interessata, sin dal mese di marzo 2021, a seguito delle emerse esigenze dei proprietari di animali di affezione dovute ad alcune conseguenze e riflessi sulla vita quotidiana della pandemia da COVID-19.
- che tale attività si può ragionevolmente estendere ad altri soggetti fragili, quali persone con temporanei problemi di salute, in difficoltà economiche o sociali, prevedendo anche la possibilità di accompagnamento a strutture veterinarie;
- che si propone all'interno del presente patto un'attività di supporto ai volontari in canile, in relazione con la gestione, in particolare con nuovi volontari, per i quali si provvederà alla copertura assicurativa, al fine di permettere un più agevole inserimento di nuovi volontari;
- che si sono svolti incontri di definizione della co-progettazione tra il Proponente e il Comune e che sono state ritenute coerenti le finalità espresse dal Proponente con quelle dell'Amministrazione;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

## **1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE**

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e riassunti in apposito verbale come previsto dall'art. 7 del Regolamento. La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione degli interventi al fine di valutare l'andamento delle attività e concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa.

La collaborazione persegue i seguenti obiettivi:

- attività di supporto alle persone in difficoltà economica, sanitaria o sociale, nella gestione dei loro animali d'affezione;
- attività di supporto ai volontari di nuovo ingresso in canile / gattile, in collaborazione con la gestione;

Nello specifico la proposta riguarda:

- attività di dog sitting: i volontari accompagnano in passeggiata i cani di persone impossibilitate ad uscire, causa temporanei problemi di salute;

- acquisto e consegna di cibo e farmaci per animali di proprietà di persone in condizioni di indigenza o di difficoltà economiche;
- accompagnamento presso strutture veterinarie di animali di proprietà di persone impossibilitate ad uscire, in caso di necessità/visite urgenti.
- un'attività di supporto ai volontari in canile, anche in relazione con la gestione, in particolare con nuovi volontari, per i quali si provvederà alla copertura assicurativa.

Le attività previste dal presente patto sono svolte a titolo volontario.

## **2. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE**

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi indicati all'art. 2 del Regolamento e svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto di essi, valorizzando la partecipazione, l'autonomia civica, il principio della "porta aperta", la prossimità e il lavoro in rete;
- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire una piena e tempestiva circolarità delle informazioni e valorizzare informazioni e monitorare lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- tutte le attività saranno svolte dal proponente a titolo spontaneo, volontario e gratuito;

Il proponente si impegna a:

- svolgere le attività indicate al punto 1 del presente patto nel rispetto del Regolamento;
- presentare al Comune l'elenco dei volontari coinvolti nelle attività di cui al punto 1 del presente patto;
- utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e del Settore su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;
- attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza fornite dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione delle attività indicate nel presente patto. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con il proponente e redatte in forma scritta.

Il Comune si impegna a valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

## **3. FORME DI SOSTEGNO**

Il Comune, come esplicitamente concordato con il Proponente in fase di progettazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione quali la rete civica e le *newsletter* al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti in qualità di sostenitori nelle attività previste dal patto;
- utilizzo occasionale o transitorio e non esclusivo di sale comunali e spazi o immobili a titolo gratuito, indicati o prescritti relativamente all'utilizzo delle sale (es: spese di guardiania);
- un contributo di carattere finanziario, a titolo di concorso, a copertura dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività qui previste, nel limite massimo di € 2.000,00 di cui € 1.000,00 sul 2023 ed € 1.000,00 sul 2024, a seguito di idonea rendicontazione presentata dal proponente al 31/12/2023 per l'annualità 2023 e con cadenza semestrale per l'annualità 2024. In particolare il contributo potrà essere utilizzato per sostenere i seguenti costi che contribuiscono all'importo totale di quelli del progetto:
  1. spese per il supporto a persone in difficoltà economica, sociale e sanitaria, impossibilitati anche temporaneamente alla gestione del proprio animale di affezione;
  2. eventuali spese veterinarie, da rivolgere solo a favore di persone in difficoltà economica;
  3. copertura assicurativa dei volontari;
  4. supporto a nuovi volontari che avviano l'attività presso il canile; copertura assicurativa, fino a un massimo di 30 volontari, eventualmente rimodulabili in base a successivi accordi.

Al fine della liquidazione del contributo i costi sostenuti andranno dettagliatamente rendicontati al Comune, con cadenza semestrale rendicontando le spese sostenute, suddivise per i sopraindicati punti 1, 2, 3 e 4.

È previsto un contributo iniziale pari ad 300,00 euro, a titolo di anticipo a seguito della sottoscrizione del patto per l'avvio del progetto ai sensi dell'articolo 20 comma 5 lettera a) del "Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" che dovrà essere evidenziato nella prima rendicontazione utile.

La rendicontazione delle risorse finanziarie dovrà essere comunque presentata non oltre 90 giorni dalla conclusione del progetto, o alle scadenze intermedie eventualmente previste. La mancata presentazione delle rendicontazioni di cui al presente articolo comporterà l'impossibilità di liquidare il contributo.

#### **4. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E VIGILANZA**

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole al 31/12/2023 per l'annualità 2023 e con cadenza semestrale per l'annualità 2024, una rendicontazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Occorre in particolare indicare :

- numero di soggetti in difficoltà economica, sociale e sanitaria, per i quali si è provveduto a fornire un supporto;
- elenco dei nominativi;
- spese veterinarie sostenute;
- numero dei volontari assicurati in canile.

Tale rendicontazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 33 del Regolamento relativamente a quella esplicitamente prevista per le eventuali risorse finanziarie e nel rispetto di eventuali scadenze intermedie, dovrà comunque essere presentata non oltre 90 gg. dalla scadenza del patto; la mancata presentazione verrà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

## **5. DURATA**

Il presente patto di collaborazione ha durata dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2024.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Alla scadenza del patto le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di integrazione al presente patto. Nel caso in cui sia prevista ulteriore erogazione di sostegno finanziario occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la formalizzazione dei patti di collaborazione.

## **6. RESPONSABILITÀ**

Al proponente saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

La sig.ra Annalisa Amadori, in qualità di rappresentante del soggetto firmatario si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, sono necessarie le coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile che l'Associazione LAV Lega Anti Vivisezione ha sottoscritto.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori possono essere previsti, fatto salvo quanto già indicato all'art. 4 relativamente alla mancata presentazione delle rendicontazioni, l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.

## **7. DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti dal proponente nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno trattati esclusivamente per le finalità perseguite dal patto; il proponente viene designato responsabile del trattamento sulla base dell'accordo allegato al presente patto e si impegna ad informare gli interessati, con le forme più idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento con riferimento ai partecipanti alle varie attività ed iniziative, previste dal presente patto, nel pieno rispetto della disciplina in materia di GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e successive integrazioni e/o modifiche.

## **8. CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in corso o al termine del presente patto, è competente il Foro di Bologna.

Bologna, lì .....

LAV Lega Anti Vivisezione

Responsabile sede territoriale di Bologna

Sig.ra Annalisa Amadori

---

Il Settore Salute Benessere e Autonomia della Persona

U.I. Salute e Tutela Ambientale - del Comune di Bologna

La Direttrice Maria Luisa Grech

---